

ALLEGATO B

Programmazione e organizzazione
di Servizi ed Interventi realizzati in forma associata in materia
sociale e socio-assistenziale I
(LEGGE 8.11.2000, N. 328)

Regolamento per il funzionamento del coordinamento istituzionale
dell' Ente di Ambito Sociale n. 28 "ORTONESE"
Conferenza dei Sindaci e Ufficio di Piano

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno **2011** (duemilaundici) addì ventiquattro del mese di giugno secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sede dell' EAS del **Comune di Ortona**

Il Comune di Ari	rappresentato dal Sindaco:
Il Comune di Arielli	rappresentato dal Sindaco:
Il Comune di Canosa Sannita	rappresentato dal Sindaco:
Il Comune di Crecchio	rappresentato dal Sindaco:
Il Comune di Filetto	rappresentato dal Sindaco:
Il Comune di Giuliano Teatino	rappresentato dal Sindaco:
Il Comune di Orsogna	rappresentato dal Sindaco:
Il Comune di Ortona	rappresentato dal Sindaco,
Il Comune di Poggiofiorito	rappresentato dal Sindaco:
Il Comune di Tollo	rappresentato dal Sindaco:

PREMESSO

- che la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Sociale Regionale 2011-2013 (PSR) (pubblicato sul B.U.R.A n. 20 del 30.03.2011) al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 e della Legge n.328 del 08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "**Piano di Zona**" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **Ambito Territoriale Sociale**;
- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'**Associazione tra Comuni** da formalizzare mediante **Convenzione**;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata i servizi e gli interventi previsti dal Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Ortona, che opera quale **Comune di Ente di Ambito Sociale (EAS)** in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Conferenza dei Sindaci**;
 - c) la costituzione di un Ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**;
- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema del Regolamento del Coordinamento Istituzionale :

- l'Amministrazione Comunale di ARI	con Del. C.C. n. _____ del _____;
- l'Amministrazione Comunale di ARIELLI	con Del. C.C. n. 19 del 23.06.2011;
- l'Amministrazione Comunale di CANOSA SANNITA	con Del. C.C. n. 11 del 18.06.2011;
- l'Amministrazione Comunale di CRECCHIO	con Del. C.C. n. 16 del 21.06.2011;
- l'Amministrazione Comunale di FILETTO	con Del. C.C. n. 10 del 23.06.2011;
- l'Amministrazione Comunale di GIULIANO TEATINO	con Del. C.C. n. 17 del 21.06.2011;
- l'Amministrazione Comunale di ORSOGNA	con Del. C.C. n. 13 del 22.06.2011;
- l'Amministrazione Comunale di ORTONA,	con Del. C.C. n. _____ del _____;
- l'Amministrazione Comunale di POGGIOFIORITO	con Del. C.C. n. 10 del 21.06.2011;
- l'Amministrazione Comunale di TOLLO	con Del. C.C. n. 13 del 21.06.2011.

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" approvato in data 13.04.20121 dalla Conferenza dei Sindaci , attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal citato Piano di Zona, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" ;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e la loro conformità alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

ART. 2 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese", così come indicato nella progettazione in dettaglio che sarà approvata dalla Conferenza dei Sindaci

ART. 3 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita, con riferimento allo stesso arco temporale di vigenza del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese", dalla data di stipula della stessa e fino al 31/12/2013. La Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento previste dall'art. 24 del presente atto. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art. 22 della Convenzione.

ART. 4 - Funzioni dell' Ente di Ambito Sociale n. 28 "Ortonese" (EAS)

Il Comune di Ortona in qualità di Ente di Ambito Sociale (EAS), e Comune Capofila, svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dal Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese " ed indicati in dettaglio nella seconda parte;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese";
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;

- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale e/o di accordo con altre pubbliche amministrazioni;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione Abruzzo, con il supporto dell'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di decisioni da parte del Conferenza dei Sindaci;

Ambito Sociale Ortonese n.28 – Piano di zona dei servizi sociali 2011-2013
 Coordinamento Istituzionale

- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese".
- Il Sindaco dell'Ente di Ambito Sociale (EAS) o suo delegato assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi.

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 1 -Composizione

Fanno parte del Conferenza dei Sindaci, con diritto di voto:

- il Sindaco del Comune di ARI _____, o suo delegato;
- il Sindaco del Comune d ARIELLI _____, o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di CANOSA SANNITA____, o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di CRECCHIO _____, o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di FILETTO _____, o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di GIULIANO TEATINO,____ o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di ORSOGNA _____, o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di ORTONA _____, o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di POGGIOFIORITO _____, o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di TOLLO _____, o suo delegato;

Inoltre fanno parte della Conferenza dei Sindaci, ciascuno per le proprie competenze e senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Direttore del Distretto Sanitario di Base (DSB) (da invitare nelle forme e nei modi che saranno ritenuti più opportuni), il Coordinatore Tecnico dell'Ufficio di Piano, il Referente dell'Ufficio Piano.

Nel caso di conferimento della delega l'Amministrazione delegante adotta tutte le misure utili e necessarie al fine di assicurare una partecipazione informata e continuativa, nel proprio ambito di competenza, da parte del delegato ai lavori all'interno della Conferenza dei Sindaci

Art. 2 - Coordinamento

1. Il Sindaco del Comune Capofila (Ente di Ambito Sociale) o suo delegato è anche il Coordinatore della Conferenza dei Sindaci all'interno della quale sarà individuato anche un Vice-Coordinatore.
2. Per la carica di Coordinatore e di Vice-Coordinatore non sono previsti gettoni di presenza.
3. Al Coordinatore della Conferenza dei Sindaci, spettano i seguenti compiti:
 - rappresentare istituzionalmente l'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese";
 - convocare la Conferenza dei Sindaci ;
 - stabilire gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
 - coordinare i lavori delle sedute
 - raccordarsi stabilmente con il Coordinatore Tecnico dell'Ufficio di Piano.

Art. 3 -Sede - Convocazione

1. La Conferenza dei Sindaci ha sede presso l'Ente Capofila (Ente di Ambito Sociale), al seguente indirizzo: Polo Eden C/so Garibaldi - 66026 Ortona (CH). Le riunioni della Conferenza dei Sindaci, in base a particolari esigenze, potranno essere svolte anche in ciascuno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" e la sede operativa per lo svolgimento delle attività tecniche è individuata nel Comune di Ortona presso il suddetto indirizzo.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Coordinatore e/o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Art. 4 -Funzioni

1. La Conferenza dei Sindaci, soggetto politico di riferimento dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese", è l'organo deputato a:
 - espletare tutti i compiti previsti dal Piano Sociale Regionale 2011-2013 (Rif. Cap. 3° punto 3.3)
 - definire gli Accordi di Programma e/o le Convenzioni con gli altri enti;

- definire le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese";
- approvare i regolamenti e gli atti relativi alla gestione in forma associata dei servizi;
- definire le possibili collaborazioni tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" e l'Azienda USL e tra Ambiti Territoriali Sociali diversi;

Ambito Sociale Ortonese n.28 – Piano di zona dei servizi sociali 2011-2013

Coordinamento Istituzionale

- approvare il Bilancio Sociale, inteso come l'insieme delle risorse finanziarie, strutturali e umane presenti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" e la programmazione del loro utilizzo.

Art. 5 - Convocazione e partecipazione alla Conferenza dei Sindaci

1. Le convocazioni possono essere ordinarie e straordinarie. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo minimo di 24 ore.
2. La Conferenza dei Sindaci si riunisce in via ordinaria e straordinaria.
Le *riunioni ordinarie* sono convocate almeno due volte all'anno, per le attività obbligatorie (programmazione e rendicontazione).
Le *riunioni straordinarie* sono convocate per l'esame di argomenti la cui trattazione non può essere differita alla seduta ordinaria.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Coordinatore, mediante comunicazione scritta. In caso di urgenza, assenza o impedimento del Coordinatore e del Vice-Coordinatore, la Conferenza dei Sindaci è convocata dal componente più anziano di età.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredato dell'Ordine del Giorno, è trasmesso, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, nella forma sopra indicata, anche tramite fax o posta elettronica, a ciascun componente, presso la sede dell'Ente di appartenenza. Alla comunicazione provvede l'unità organizzativa dell'Ufficio di Piano.
4. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere disposta anche 48 ore prima, mediante mezzo idoneo, con l'indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 5 - Le sedute della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche.

Art. 6- Validità delle riunioni

1. I componenti della Conferenza dei Sindaci sono tenuti a prendere parte, personalmente, alle riunioni della Conferenza stessa. In caso d'impossibilità ad intervenire alla riunione da parte dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese", partecipano alle riunioni gli Assessori/Consiglieri delegati.
2. Hanno diritto di voto i soli rappresentanti dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese".
3. I componenti che si allontanano nel corso della riunione, prima di uscire, ne danno informazione al segretario verbalizzante che provvede ad annotarla nel processo verbale.
4. Per la partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Sindaci non sono previsti gettoni di presenza.
5. Le riunioni della Conferenza dei Sindaci sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei componenti, purché al proprio interno sia ricompreso almeno il 51% della popolazione. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei voti. Sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Gli astenuti sono computati ai fini del numero legale.
6. A parità di voti prevale il voto del Coordinatore. Le votazioni sono rese in forma palese. Il risultato delle votazioni è riportato nel processo verbale. In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiararne le motivazioni che sono riportate nel processo verbale. In caso di contestazione sulla votazione il Coordinatore può ritenerla non valida e disporre l'immediata ripetizione.
7. Le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci sono vincolanti per tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese".

Art. 7- Verbale delle riunioni

1. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale di deliberazione, da comunicare all'Ente Capofila (EAS) per la pubblicazione dell'atto.

In ciascun processo verbale sono indicati:

- il luogo, la data, l'ora di inizio e di termine della riunione;
- l'oggetto degli argomenti esaminati;
- il nome del Coordinatore, del Segretario verbalizzante, dei componenti presenti e assenti alla riunione;
- l'esito della votazione, con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'Ordine del Giorno, specificando, per ognuno di essi, i nominativi dei membri del Coordinamento che si sono eventualmente astenuti o hanno espresso voto contrario, nonché le loro eventuali motivazioni;

Ambito Sociale Ortonese n.28 – Piano di zona dei servizi sociali 2011-2013

Coordinamento Istituzionale

- le decisioni di rinvio o ritiro, le dichiarazioni o le osservazioni sulle determinazioni assunte;
- il nome dei soggetti che hanno eventualmente assistito alla riunione.

I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, vanno approvati dalla Conferenza dei Sindaci nella riunione successiva o trasmessi a mezzo fax. In questo caso, entro tre giorni dalla ricezione, possono essere eventualmente rettificati; trascorso tale termine i verbali diventano esecutivi e quindi riportati cronologicamente in apposito registro;

Art. 8 - Norma transitoria

1. Il Comune di Ortona è individuato quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese".
2. Al Comune Capofila vengono accreditati i finanziamenti previsti per l'attivazione e la gestione dell'Ambito Territoriale Sociale, secondo le disposizioni della Regione Abruzzo sul Piano Sociale di Zona.
3. Il Comune Capofila si impegna ad assicurare il supporto amministrativo/contabile per l'attivazione e la gestione dell'attività dell'Ambito Territoriale Sociale, provvedendo anche alla rendicontazione delle spese sostenute, nei modi che verranno concordati e definiti sulla base delle direttive impartite dalla Regione Abruzzo.
- 4 - I componenti della Conferenza dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessa dalle proprie funzioni o revoca la delega. È data facoltà al Comune di appartenenza del componente decaduto di nominare un nuovo rappresentante.

Art. 9 - Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all' approvazione del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" da parte della Regione Abruzzo.

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO

Art. 10 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un Ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa. L'Ufficio di Piano è dotato di risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'Ufficio stesso. Nelle forme e con le modalità stabilite nell'Accordo di Programma e nella progettazione di dettaglio del Piano di Zona, è assicurata all'Ufficio di Piano la dotazione e la conseguente gestione delle necessarie risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento e per esercitare le attività affidate.

Art. 11- Sede dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano ha la propria sede operativa presso il Polo Eden del Comune di Ortona (EAS) e dispone di n. 6 uffici, due sale riunioni, un auditorium e di adeguati strumenti informatici per la documentazione dell'informazione al fine di garantire una maggiore efficacia del funzionamento del servizio.

Art. 12 - Principi generali di organizzazione dell'Ufficio di Piano

L'attività gestionale viene svolta dall'Ufficio di Piano nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dal Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese", in attuazione degli atti di indirizzo e programmazione enunciati dalla Conferenza dei Sindaci.

Fermi restando i poteri di indirizzo e di controllo in capo alla Conferenza dei Sindaci, l'Ufficio di Piano, in ogni caso, è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione. L'Ufficio di Piano ha l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi/obiettivi programmatici stabiliti nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese"

Art. 13 - Funzioni dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, quale organismo tecnico-strumentale a livello di Ambito Sociale svolge le seguenti funzioni:

- svolgimento di azioni informative, e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, etc.;
- predisposizione degli atti per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi della Legge 17/2003;
- gestione dell'Ufficio medesimo;
- promozione dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano di Zona;
- predisposizione dei Protocolli d'Intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- realizzazione dell'analisi della domanda sociale e dei bisogni espressi del territorio in qualità di funzione di Osservatorio Sociale Locale;
- organizzazione della raccolta di informazioni e dati al fine per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- formulazione di proposte, indicazioni e suggerimenti diretti alla Conferenza dei Sindaci in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- relazione annuale alla Conferenza dei Sindaci sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;

- predisposizione di tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto Ente di Ambito Territoriale Sociale (gestore del fondo complessivo dell'Ambito stesso), dell'obbligo di rendicontazione.

Ambito Sociale Ortonese n.28 – Piano di zona dei servizi sociali 2011-2013
 Coordinamento Istituzionale

Art. 14 - Composizione dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è composto in maniera tale da assicurarne la funzionalità operativa e la composizione multiprofessionale. Esso è da considerare una struttura flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative che il percorso di realizzazione degli obiettivi richiede.

L'Ufficio di Piano modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia. Le risorse umane da assegnare all'Ufficio di Piano saranno prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto presso l'ente capofila e che abbiano capacità competenze e che abbiano comunque svolto servizio per l'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese".

L' Ufficio di Piano è così composto:

- Responsabile dell'Ufficio di Piano: *Dirigente del IV Settore del Comune di Ortona (EAS)*;
- Coordinatore Tecnico dell'Ufficio di Piano: *Responsabile Servizi Sociali e InformaGiovani del Comune di Ortona (EAS)*;
- Referente dell'Ufficio di Piano (con funzioni di supporto all'attività del Responsabile dell'Ufficio di Piano): *Responsabile Servizi Culturali e Biblioteca Comunale del Comune di Ortona (EAS)*.

Per il Settore Amministrativo:

- *Operatore amministrativo*, a cui competono, in particolare, tutti gli adempimenti finalizzati alla predisposizione degli atti amministrativo finalizzati al funzionamento dell'Ufficio di Piano.

Per il Settore Tecnico

Coordinatore Area Anziani;

- Coordinatore Area Disabilità;
- Coordinatore Area Infanzia, Adolescenza e Giovani;
- Coordinatore Area Immigrati;
- Referente di monitoraggio e valutazione;
- *Esperto informatico*.

Alla corretta operatività e al buon funzionamento dell'Ufficio di Piano concorrono, inoltre, *i Segretari Generali* dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" e il *Dirigente del Servizio di Ragioneria* del Comune Capofila. Essi assicureranno la propria attività professionale e di consulenza su tutte le questioni e le problematiche di carattere amministrativo, ivi comprese quelle di materie contrattuale, legale ed economico finanziario concernente l'attività dell'Ufficio di Piano raccordandosi alle indicazioni del Responsabile dell'Ufficio di Piano. Pertanto, quando se ne evidenzia la necessità ed ogni qual volta lo ritenga opportuno, l'Ufficio di Piano, relativamente all'espletamento delle funzioni di propria competenza , può richiedere la collaborazione dei predetti funzionari.

Oltre alle risorse umane assegnate, l'Ufficio di Piano potrà avvalersi di ulteriori professionalità necessarie al suo funzionamento ed al raggiungimento degli obiettivi previsti, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 15 - Responsabili dell'Ufficio di Piano

La responsabilità amministrativa dell'Ufficio di Piano è individuata nella figura del Dirigente del IV Settore del Comune di Ortona (EAS) il quale, coadiuvato dal Coordinatore Tecnico dell'Ufficio di Piano., assolve principalmente, le funzioni di direzione e coordinamento amministrativo.. La responsabilità tecnica dell'Ufficio di Piano è individuata, invece, nella figura del Coordinatore Tecnico dell'Ufficio di Piano il quale ha, altresì, funzioni di rappresentanza dell'Ufficio stesso nei rapporti con i soggetti esterni.

I Responsabili dell'Ufficio di Piano, in particolare:

- a) garantiscono, su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale Sociale, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b) sono responsabili dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali e degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza dei Sindaci;
- c) attribuiscono compiti ed obiettivi al personale dell'Ufficio, assegnando loro in dotazione tutti gli strumenti utili al perseguimento degli obiettivi;
- d) convocano, almeno con cadenza settimanale, le riunioni dell'Ufficio di Piano, ne definiscono l'Ordine del Giorno, ne presiedono e coordinano i lavori;

Ambito Sociale Ortonese n.28 – Piano di zona dei servizi sociali 2011-2013

Coordinamento Istituzionale

- e) danno esecuzione alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci;
- f) fissano mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
- g) assumono l'onere, nei confronti della Conferenza dei Sindaci, di redigere report di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 16 - Settore Amministrativo

Il Settore Amministrativo assolve alle seguenti funzioni:

- la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti amministrativi necessari ad attuare il Piano di Zona, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- il coordinamento delle relazioni esterne con la Regione Abruzzo, con la Provincia di Chieti, con la A.S.L. di Chieti-Ortona e con gli enti pubblici e del privato sociale per tutti gli aspetti relativi alla gestione amministrativa del Piano di Zona;
- la razionalizzazione dei fondi comunali di spesa sociale, anche attraverso la riunificazione in un unico fondo, e il monitoraggio costante della spesa globale per le azioni sociali, d'intesa con l'Ufficio Ragioneria del Comune di Ortona;
- la cura di tutti gli interventi di carattere amministrativo che si rendono necessari in fase di attuazione del Piano di Zona.

Art. 17 - Settore Tecnico

Il Settore Tecnico assolve alle seguenti funzioni:

- l'attivazione del sistema informativo del Piano di Zona e la realizzazione della messa in rete delle diverse realtà territoriali;
- la progettazione e la realizzazione di materiali e strumenti informativi a favore dell'utenza in collaborazione con i mezzi di comunicazione;
- la promozione, l'organizzazione e la cura dei Corsi di formazione;
- la promozione di adeguate forme di diffusione e di informazione delle attività di Piano di Zona;
- la costruzione di una metodologia di lavoro per progetti integrati e personalizzati in base alle reali esigenze degli utenti dei servizi;
- la predisposizione degli atti per l'organizzazione dei servizi e la loro erogazione;
- la predisposizione, in accordo con i servizi sociali e sanitari, della Porta Unica di Accesso (PUA) e dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM);
- la programmazione socio-sanitaria;
- la predisposizione di piani di comunicazione sociale;
- l'aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale ed europea anche al fine di intercettare nuove e differenti risorse economiche;
- la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;

- la predisposizione di tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte dell'Ente di Ambito Sociale, dell'obbligo di rendicontazione;
- la formulazione di indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Tecnico in tema di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze e/o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- la predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona.

Art. 18- Rapporti con l'esterno

L'Ufficio di Piano cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti, degli enti e delle istituzioni, in ottemperanza agli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi sociali sul territorio di competenza.

A tal fine, l'Ufficio di Piano:

- a. assicura che sia dato tempestivo riscontro alle richieste, alle segnalazioni ed agli eventuali reclami degli utenti;

Ambito Sociale Ortonese n.28 – Piano di zona dei servizi sociali 2011-2013

Coordinamento Istituzionale

- b. favorisce la partecipazione, attraverso i propri componenti, ad incontri o dibattiti promossi da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte circa la migliore gestione ed erogazione dei servizi;
- c. cura i rapporti con gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, presenti ed operanti sul territorio di competenza;
- d. predispone pubblicazioni periodiche informative e divulgative per illustrare ai cittadini i contenuti del Piano Sociale di Zona e le modalità per l'accesso ai servizi e la migliore fruizione di essi.

Art. 19 - Impegno degli enti associati

Gli enti si impegnano a stanziare nei rispettivi Bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, ad assegnare le risorse umane e strumentali necessarie per l'esecuzione del Piano di Zona e ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.

Gli enti si impegnano, altresì, a recepire e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali in modo conforme alle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative alla propria struttura al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" per il triennio 2011-2013.

Art. 20 - Rapporti finanziari

Le risorse economiche utili alla gestione del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" derivano dal *Fondo Unico di Ambito*, costituito da:

- risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- risorse del Fondo Sociale Regionale;
- risorse proprie dei Comuni associati;
- risorse derivanti dalla compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi sociali fondi dell'Unione Europea assegnati all'Ente Capofila perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona;

Alla definizione del *Fondo Unico di Ambito* concorrono anche altre eventuali risorse pubbliche o private.

I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Ente Capofila mediante accredito sul conto corrente della Tesoreria del Comune Capofila sulla base delle modalità concordate all'interno del Coordinamento Istituzionale.

Art. 21 - Collegio Arbitrale

Le contestazioni che dovessero insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di n. tre (3) membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'Arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.

In caso di inerzia, alla nomina degli Arbitri e per ogni altra questione, provvederà il Presidente del Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 810, 2° comma del Codice di Procedura Civile, su istanza di una delle parti. La sede del Collegio Arbitrale è stabilita presso la sede dell'Ente di Ambito Sociale. Gli Arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 22 - Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e successiva comunicazione da trasmettere a mezzo di lettera raccomandata A.R. al Coordinamento Istituzionale presso l'Ente di Ambito Sociale n. 28 "Ortonese" almeno sei (6) mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal primo (1°) gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente che esercita la facoltà di cui al presente articolo le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 23 - Modifiche e/o integrazioni della Convenzione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in corso di validità con le stesse modalità previste per l'approvazione.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Art. 24 - Scioglimento della Convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, ciascuno con apposita Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal primo (1°) giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento stesso.

Ortona, 24.06.2011

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Ortona, (EAS) rappresentato dal Sindaco Nicola Fratino _____

Comune di Ari, rappresentato dal Sindaco Elena Di Biase _____

Comune di Arielli, rappresentato dal Sindaco Sandro Spella _____

Comune di Canosa Sannita, rappresentato dal Sindaco Lorenzo Di Sario _____

Comune di Crecchio, rappresentato dal Sindaco Nicolino Di Paolo _____

Comune di Filetto, rappresentato dal Sindaco Sandro Di Tullio _____

Comune di Giuliano Teatino, rappresentato dal Sindaco Dora Di Ciano _____

Comune di Orsogna, rappresentato dal Sindaco Alessandro D'Alessandro _____

Comune di Poggiofiorito, rappresentato dal Sindaco Corino Di Girolamo _____

Comune di Tollo, rappresentato dal Sindaco Angelo Gialloredo _____